

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012 n. 74, art. 1) 27 settembre 2012 n. 4
Disposizioni in merito al contributo per l'autonoma sistemazione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMICA

ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legge del 15 maggio 2012 n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, della legge 122 del 1 agosto 2012;

Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri hanno stabilito che alla scadenza del termine individuato al comma 1 delle medesime, la Regione Lombardia provvede a coordinare gli interventi conseguenti agli eventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale;

Viste le ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile coerentemente con il quadro normativo di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come novellato dal decreto legge 15 maggio 2012 n. 59 a seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza di cui alle citate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con le quali, tra l'altro, si è provveduto a disciplinare gli interventi e le attività volte all'assistenza delle popolazioni colpite;

Considerato che l'OCDPC 0001 del 22 maggio 2012, art. 3 comma 2, ha autorizzato il Responsabile per l'attuazione degli interventi di cui sopra, ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo criteri e parametri ivi indicati, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati dal sisma:

Dato Atto che con propria Direttiva n. 1 del 27 giugno 2012 il Responsabile per l'attuazione degli interventi di cui sopra ha provveduto a disciplinare termini, criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione nei nuclei familiare sgomberati in conseguenza del sisma, pubblicata sul BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2012;

Vista la nota prot. USG/0003255 P.4.2.1.SG del 16 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della prima fase emergenziale al 29 luglio 2012 con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni nella gestione degli interventi di assistenza;

Vista l'ordinanza n. 15 del 1 agosto 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con cui è stata disciplinata la cessazione delle funzioni della DI.COMA.C e dei soggetti responsabili per l'assistenza alle popolazioni al 29 luglio 2012 con subentro dei Presidenti di Regione in qualità di commissari delegati con particolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazioni;

Dato atto che ai Presidenti delle Regioni sopra richiamate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono riversate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate destinate al finanziamento degli interventi previsti dal d.l. 6 giugno 2012 n. 74, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali;

Visto l'art. 27 comma 1 della l. 24 novembre 2000 n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti

DISPONE

Art. 1

Considerata la necessità di assicurare l'attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per l'intera durata dell'emergenza, di individuare nel 31 maggio 2013 il termine di scadenza delle previsioni, ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti (¹), relative al contributo per l'autonoma sistemazione.

(¹) Nucleo familiare la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

Art. 2

Per quanto sopra, e con particolare riguardo ai benefici economici concessi in regime di contributo per autonoma sistemazione, di fare propri e confermare i contenuti della direttiva del 27 giugno 2012 n. 1 disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012 nella provincia di Mantova» prorogando il termine di vigenza al 31 maggio 2013.

Art. 3

Si stabilire che le istanze presentate ai comuni in esito alla Direttiva anzidetta non necessitano di ripetizione. Per la determinazione degli importi successivi al termine di vigenza della fase di prima emergenza i Comuni forniscono, secondo la tempistica e le modalità di cui al p. 4, l'aggiornamento dei dati che gli interessati sono tenuti a fornir loro quando si sia verificato uno dei seguenti fatti: esito della verifica di agibilità e relativa data, ripristino dell'agibilità e relativa data, ricostruzione, messa a disposizione soluzione alloggiativa alternativa con oneri a carico della pubblica amministrazione e relativa data se verificatisi prima della scadenza dello stato di emergenza.

Coloro che, non avendo presentato domanda di contributo di autonoma sistemazione ai sensi della Direttiva n. 1 del 27 giugno 2012 e, ricorrendo le condizioni ivi previste, intendessero accedervi, potranno presentare istanza al proprio Comune che - esperite le verifiche previste - forniranno ulteriore apposito elenco riepilogativo secondo le modalità e i termini previsti al successivo art. 4.

Art. 4.

Per la determinazione dell'importo dei contributi i Sindaci dei Comuni interessati, relativamente ai periodi agosto-settembre, ottobre-novembre, dicembre-gennaio, febbraio-marzo, aprile-maggio, effettuate le verifiche previste dal p. A.5 della più volte richiamata direttiva 1 del 27 giugno 2012, trasmettono a mezzo PEC entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento, l'elenco riepilogativo autonoma sistemazione compilato sulla base dell'aggiornamento dei dati come indicato all'art. 3, unitamente a richiesta di trasferimento delle risorse necessarie.

Art. 5

Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza (*presunti in Euro 5.000.000*) si provvede a carico del Fondo per la ricostruzione art. 2 comma 3 della legge 122 del 1 agosto 2012.

Art. 6

Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il preventivo controllo di legittimità ai sensi della l. 20/1994.

Art. 7

Di pubblicare la presente ordinanza sul BURL.

Il Commissario delegato
 Roberto Formigoni